

contro il 9,5 per cento del Nord-Ovest, il 10,3 per cento del Nord-est e il 13,3 per cento del Centro;

in tutte le regioni del Mezzogiorno, a eccezione della Sardegna, il tasso di irregolarità supera il 20 per cento, raggiungendo il livello più elevato in Calabria (30 per cento);

il sommerso danneggia i lavoratori per la mancanza di regole e di sicurezza e si presta al più odioso sfruttamento anche di moltissimi minorenni, in particolare nel Mezzogiorno;

i dati sul lavoro sommerso devono far riflettere sull'enorme ricchezza che viene sottratta alla pubblica utilità con la conseguenza di rovesciare sulla collettività forti carichi fiscali che potrebbero essere alleviati se la repressione fosse attivata più intensamente e con la necessaria determinazione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative che coinvolgano anche le organizzazioni sindacali, atte a ostacolare il fenomeno, attraverso una prevenzione e una repressione più intensa e determinata, soprattutto per la tutela e la salvaguardia della legalità nei rapporti di lavoro e per la lotta a casi di intermediazione abusiva di manodopera, anche attraverso l'assistenza di tutte le forze dell'ordine, e non solo della Guardia di finanza, nella attività di contrasto del fenomeno stesso.

(7-00479)

« Sgobio ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazione a risposta orale:*

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Comune di Cittareale, in provincia di Rieti, è composto da 21 frazioni,

disseminate in un territorio piuttosto esteso;

da oltre otto anni, in questo Comune, con la rimozione delle 3 cassette d'impostazione presenti, è stato sospeso, anche, il ritiro quotidiano della posta;

l'ultima cassetta rimasta è collocata all'interno dell'ufficio postale di Cittareale, aperto al pubblico soltanto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, dalle 8 alle 12.30;

la distanza tra la prima frazione del comprensorio comunale e l'ultima è di circa 8 chilometri;

questo disservizio reca un forte disagio alla popolazione residente, in gran parte composta da persone anziane, molte delle quali non dispongono di un mezzo di trasporto —:

se non si ritenga opportuno intervenire presso Poste Italiane Spa affinché, almeno a Cittareale, Pallottini e S. Croce, le località con un maggior numero di abitanti, si provveda alla collocazione delle cassette d'impostazione e di conseguenza alla riattivazione del servizio quotidiano di raccolta. (3-03796)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CICALA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Pompei, dopo tre anni di gestione commissariale straordinaria in seguito allo scioglimento del consiglio per condizionamento mafioso, si è insediata la nuova amministrazione in seguito alle elezioni svoltesi nella tornata della primavera 2004;

in data 22 luglio 2004 è stata costituita la giunta comunale nelle persone di:

1. signora Santa Cascone vice sindaco — già consigliere comunale dei DS nel disciolto consiglio comunale;

2. dottor Antonio Ebreo assessore al turismo, cultura e grandi eventi;

3. signor Carmine Lo Sapio assessore alla sicurezza, attività produttive e affari generale — già consigliere comunale di FI nel disciolto consiglio comunale;

4. ingegnere Gennaro Scarico assessore all'urbanistica;

5. signor Raffaele Savarese assessore ai lavori pubblici;

6. signor Gerardo Conforti assessore ai trasporti pubblici e alla protezione civile — già consigliere comunale della lista civica « I Pompeiani »;

alcuni evidenti elementi di continuità personale tra la nuova amministrazione comunale e quella destituita in seguito allo scioglimento inducono a mantenere alta la vigilanza dello Stato in quel contesto;

nei paragrafo 2.2 e 2.3 dell'ordinanza n. 1720/sds/gab del 18 maggio 2001 — relazione della commissione di accesso presso il comune di Pompei — viene riservata grande attenzione alla figura dell'allora consigliere Carmine Lo Sapio, oggi assessore « plenipotenziario » nella giunta di centrosinistra;

lo stesso risulta essere destinatario, insieme alla moglie, di un'ordinanza di demolizione di alcune opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Detta ordinanza emessa dal dirigente dell'UTC di Pompei in data 14 gennaio 1999 (prot. n. 885), non è mai stata impugnata e, ad oggi, non risulta comunque ottemperata, né eseguita in danno dal comune;

oltre a quanto innanzi, in data 30 luglio 2004, il sindaco di Pompei ha emanato « ordinanza contingibile ed urgente » ai sensi dell'articolo 13 decreto legislativo n. 22/1997, n. 309;

il contenuto di tale ordinanza si sostanzia nell'attribuzione diretta, in via provvisoria per tre mesi, dell'appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di spazzamento alla ditta Mita spa, con sede in San Giorgio a Cremano;

a parere dell'interrogante il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente non trova, nella specie, alcuna giustificazione. Infatti, l'articolo 14 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, richiamato nel provvedimento in discorso, consente anche al sindaco (oltre al presidente della giunta regionale e al presidente della provincia) di adottare tale tipo di ordinanza « qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere ». In tali casi, l'ordinanza può « consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ». Ora, nel caso di specie, ad avviso dell'interrogante, non ricorrono i presupposti dell'esercizio del potere di ordinanza, né esso è stato esercitato per lo scopo tipico stabilito dalla legge;

invero, non si è verificata alcuna situazione eccezionale, urgente e imprevedibile, poiché il comune di Pompei mantiene un regime di appalti provvisori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti almeno dal 2002, ed era ben prevedibile, anzi era certo che, alla scadenza del rapporto con l'appaltatore precedente, la « Castellammare di Stabia Multiservizi » spa, questa non avrebbe accettato di rinnovare il rapporto che alle condizioni indicate in una nota risalente al 24 giugno 2004 (rinnovo per almeno altri sei mesi, sconto del 10 per cento sulla maggiore cifra di 100 mila euro mensili, non più corrisposta dal commissario di governo). Orbene, l'amministratore comunale oggi in carica a Pompei ha avuto circa un mese per preparare i provvedimenti necessari e fronteggiare la scadenza del primo agosto (data di prevista cessazione del precedente appalto provvisorio), ma ha agito solo il 30 luglio 2004, data della « ordinanza contingibile ed urgente », cioè ventiquattro ore prima della scadenza;

lo sviamento di potere così posto in essere si ricava dal tenore stesso del provvedimento. Esso non contiene, in sostanza, alcuna esaustiva motivazione sull'eccezionalità, urgenza ed imprevedibilità delle situazioni da fronteggiare, ma motiva solo sulla presunta « convenienza » dell'offerta del nuovo appaltatore, la « Mita » spa di San Giorgio a Cremano, come se si trattasse di giustificare l'anomalia del procedimento di scelta del contraente e non l'impiego del potere eccezionale di cui al richiamato articolo 13, decreto legislativo n. 22 del 1997;

quanto allo scopo tipico dell'azione amministrativa da tale disposizione ricavabile, va sottolineato che, nella specie, il sindaco di Pompei non ha definito, con l'ordinanza contingibile ed urgente, alcuna « speciale forma di gestione dei rifiuti », per fronteggiare una situazione eccezionale. Ha invece, semplicemente attribuito un appalto, che non è neppure una forma di « gestione dei rifiuti ». È semmai una forma di esercizio del servizio di smaltimento, la meno « speciale » concepibile;

all'interrogante la vicenda appare realizzare un macroscopico sviamento di potere e, se ci si interroga sulle conseguenze da tale sviamento derivanti, occorre prendere le mosse dalle seguenti circostanze obiettive:

1. il ricorso al potere di ordinanza consente di non svolgere una seria e garantita comparazione tra offerta una fattispecie: si è affermato semplicemente che l'« offerta » della Mita spa di San Giorgio a Cremano era economicamente più conveniente di quella della « Castellammare di Stabia Multiservizi » spa. In realtà, a parere dell'interrogante, non si può parlare di maggiore convenienza e neppure di « offerta », poiché la « Castellammare di Stabia Multiservizi » non è stata posta in condizione di competere nell'ambito di un procedimento formalizzato. Anzi, la « Mita », quando è stato ad essa chiesto di fare un'offerta, era ben a conoscenza della proposta della « Castellammare Stabia Multiservizi ». Ma que-

st'ultima aveva appunto presentato una « proposta » intesa a definire le condizioni di ulteriore proroga del servizio, non certo a competere in un procedimento comparativo. La « Mita », invece, ha ben potuto tenere conto della posizione della « Castellammare di Stabia Multiservizi » e calibrare la propria offerta in modo da battere la società concorrente. Ad avviso dell'interrogante, si tratta della più eclatante lesione del principio del *par condicio* tra concorrenti che sia dato concepire;

2. il ricorso alla forma dell'ordinanza contingibile ed urgente anziché alla delibera d'appalto non contempla la necessità di inoltrare (come invece previsto dal Protocollo di legalità sottoscritto dal comune), alcuna comunicazione al Prefetto —

se non si ritenga di prestare particolare attenzione, alla gestione dell'amministrazione comunale di Pompei, già segnata dall'esperienza dello scioglimento del consiglio per condizionamento mafioso;

se non si ritenga che alcune delibere adottate dall'amministrazione della città di Pompei, oltre ad essere in palese violazione di legge, appaiono altresì fortemente sintomatiche, anche alla luce delle evidenti continuità personali di cui innanzi, di una situazione ambientale non del tutto « bonificata », per cui è necessario che si proceda ad ogni opportuna verifica al fine di accertare eventuali irregolarità considerando in tal caso l'ipotesi di un nuovo scioglimento del consiglio comunale per gravi e persistenti violazioni di legge così come previsto dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

se intenda verificare la compatibilità della procedura seguita dall'amministratore comunale di Pompei in sede di aggiudicazione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con il protocollo di legalità sottoscritto dall'Ente in data 30 settembre 2003. (4-11145)

BONITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ha istituito la carriera di Direttore di divisione e Ispettore Generale ruolo esaurimento, il cui stipendio era commisurato per il Direttore di divisione all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente e per Ispettore Generale ruolo esaurimento al 90 per cento dello stipendio del primo dirigente;

l'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 stabiliva che dal 1° dicembre 1972 «le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente articolo 60, sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'articolo 62 »;

il decreto legislativo n. 29 del 1993 ha soppresso i ruoli ad esaurimento (articolo 25) ed ha introdotto la qualifica unica di dirigente (articolo 15), unificando le pregresse due qualifiche dirigenziali;

il CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995 ha previsto la cessazione, dal 1° dicembre 1995, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali, e ha diversificato la struttura delle retribuzioni per il personale dei ruoli ad esaurimento e per i dirigenti;

le pensioni del personale dei ruoli ad esaurimento, dal 16 maggio 1995, sono state liquidate sulla base dell'ultimo stipendio in godimento in dispregio alla previsione dell'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2000, n. 257 (registrata in data 16 settembre 2001) ha stabilito che per il personale collocato a riposo a partire dal

1° dicembre 1995 il meccanismo operativo dell'articolo 73, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 andava garantito, ai fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale), nonché la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995, ma con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato in quanto strettamente connessa con le funzioni dirigenziali;

nell'intervallo tra la data di pubblicazione della circolare e quella di registrazione, in data 5 aprile 2001 è stato siglato il CCNL per i dirigenti, che ha introdotto per la retribuzione di posizione una parte fissa e una parte variabile, e che solo la parte fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, rientra nel trattamento economico fondamentale dei dirigenti;

in data 21 maggio 2001 il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 2407/10/BC indirizzata al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, al Dipartimento della Ragioneria Generale — IGOP, sottolineava la necessità di considerare l'indennità di posizione come parametro di riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento, in quanto avente le caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta;

tale nota è stata completamente ignorata dal Dipartimento della Ragioneria Generale e pertanto la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, registrata solo in data 16 settembre 2001, non è stata mai modificata;

in data 30 gennaio 2002 (n. 269/10/BC) il Dipartimento della Funzione Pubblica, inviava al Dipartimento della Ragioneria Generale — IGOP una bozza di circolare modificativa della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000 e diretta a sostituire

il terzultimo capoverso della suddetta circolare come segue: « per il personale in oggetto collocato a riposo a partire dal 1° dicembre 1995 il meccanismo operativo dell'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 va garantito, ai fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista in quanto corrisposta al dirigente, prescindendo dalla posizione funzionale ricoperta) nonché la retribuzione individuale di anzianità dell'ex primo dirigente maturata al 30 novembre 1995 e con esclusione della retribuzione di risultato in quanto strettamente connessa con le funzioni dirigenziali »;

in risposta alla nota del 30 gennaio 2002, n. 269/10/BC il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota Uff. IV — prot. n. 23330, a firma del Ragioniere Generale dello Stato dott. Monorchio, concordava con la proposta di modifica della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, sottolineando come « con la previsione — operata di recente dal CCNL 5 aprile 2001 — di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione, si può sostenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, sembra assumere connotati propri, più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto, possa ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato ». Precisava, inoltre, l'operatività della suddetta previsione « anche relativamente alla previgente disciplina contrattuale con riferimento, evidentemente, al valore minimo della retribuzione di posizione »;

in data 12 marzo 2002, il Dipartimento della Funzione Pubblica inviava nuovamente alla Ragioneria Generale dello Stato la bozza di circolare modificativa della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000;

in data 20 giugno 2002 il Capo di Gabinetto Avv. Vincenzo Fortunato con nota prot. 4899/E/GAB esprimeva il proprio parere positivo sulla immodificabilità della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, escludendo così, il personale rivestente la qualifica ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione, dal meccanismo di determinazione della pensione, la retribuzione di posizione anche nella sua parte fissa, spettante al personale con qualifica dirigenziale, in quanto connessa comunque all'effettivo esercizio della funzione dirigenziale svolta. Argomentava tale esclusione facendo riferimento all'articolo 24 del CCNL del 5 aprile 2001, che, invece, concerne i dirigenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della perdita o al termine dell'incarico non più rinnovato (ruolo unico). È evidente, dunque, come tale norma contrattuale non possa essere invocata a sostegno della mancata concessione della retribuzione di posizione — parte fissa — nella determinazione del trattamento pensionistico per il personale ruolo ad esaurimento;

in senso adesivo alla nota del Capo di Gabinetto, il Ministro per la Funzione Pubblica, in risposta ad una interrogazione parlamentare, dopo essersi pronunciato sulla immodificabilità della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000 ha evidenziato però come « per il personale collocato a riposo a partire dal 1° dicembre 1995, il meccanismo operativo dell'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 vada garantito ai fini pensionistici ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità »;

dell'avviso di ricomprendere nel trattamento economico fondamentale la retribuzione di posizione — parte fissa — è anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri che nella memoria del 23 febbraio 2004 (citata nella delibera n. 2/2004/P della Corte dei conti nell'adunanza del 26 febbraio 2004) scrive che la parte fissa della retribuzione di posizione è « di im-

porto uguale per tutti, impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in caso di assenza temporanea di funzioni», attraendola così nel trattamento economico fondamentale;

nell'adunanza di cui sopra è stato sentito non solo il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche della Ragioneria Generale dello Stato che si è pronunciato in maniera conforme alle conclusioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

la giurisprudenza ha riconosciuto la retribuzione di posizione come parte del trattamento economico fondamentale (Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 2294/2003; Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Lombardia n. 1550/2003);

il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota dell'ufficio IV del 3 ottobre 2002, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica — e per conoscenza al Ministero dell'Interno, in riferimento alla nota 1/1047/I del 15 maggio 2002 del Ministero dell'Interno, con la quale detto Ministero chiedeva se potesse essere estesa ai propri funzionari dell'ex carriera direttiva di ragioneria la retribuzione di posizione — parte fissa — affermava che la retribuzione di posizione — parte fissa — «costituisce parte integrante del trattamento economico fondamentale». «Invero, una volta riconosciuto al personale in questione (funzionari dell'ex carriera direttiva di ragioneria) il trattamento economico fondamentale spettante al personale dirigente, sarebbe poco sostenibile non ricompendervi anche, la cosiddetta parte fissa della retribuzione di posizione»;

il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 29 ottobre 2002, prot. n. 2936/10/BC, in risposta alla nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, affermava: «si concorda con quanto rappresentato da codesto Dicastero circa la possibilità di considerare la retribuzione di posizione (parte fissa) quale

parte integrante del trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia e quindi la sua inclusione nella retribuzione da riconoscere al personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria» —:

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di risolvere l'annosa questione in ordine alla portata dell'articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e all'inclusione della retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione per il personale del ruolo ad esaurimento. (4-11147)

ANNUNZIATA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la cessione ad una società controllata dallo Stato di circa 1.500 chilometri di strade statali da sottoporre a pedaggio, disciplinata dall'articolo 35 del disegno di legge finanziaria per il 2005, rappresenta solo una delle tante «creative» misure accessorie contenuto in questo disegno di legge finanziaria che, gravando sui già esangui bilanci delle famiglie italiane, provocheranno un ulteriore grave rallentamento dell'economia del Paese ed in particolare dell'intero meridione;

in un disegno di legge finanziaria dove il Mezzogiorno subisce già il taglio di almeno un terzo delle risorse disponibili per lo sviluppo, non si avvertiva nessuna esigenza di questa ulteriore odiosa «gabella»;

tale provvedimento, applicato alla rete viaria del Sud, vanificherebbe l'incessante e determinata azione da tempo intrapresa da parlamentari, amministratori locali e associazioni di cittadini al fine di creare le premesse ed i presupposti per una ragionevole eliminazione, o quantomeno una riduzione, dei pedaggi tuttora applicati, o in previsione di applicazione

(vedi, ad esempio, la Napoli-Salerno e la Salerno-Reggio Calabria) sulle autostrade meridionali;

la suddetta azione, pur considerandone la complessità (ma non l'impossibilità), sarebbe largamente compensata dai benefici effetti sull'ambiente e sull'economia dell'intero Mezzogiorno derivanti dalla libera disponibilità di fondamentali arterie viarie, tenuto anche conto della non trascurabile circostanza che vede in quest'area del paese l'alternativa alle poche strade a scorrimento veloce rappresentata da anguste strade costiere o di montagna, per cui l'introduzione di onerosi pedaggi costituirebbe un ulteriore penalizzazione per questo territorio;

risulta pertanto impropria ed inopportuna l'introduzione di ulteriori pedaggi stradali, così come previsti dalla nuova manovra finanziaria che finirebbero per accentuare l'attuale regime di monopolio in cui già oggi operano le società di gestione delle autostrade del nostro paese;

nonostante le contraddittorie smentite e le artificiose argomentazioni sul concetto di « pedaggi ombra » (*shadow toll*), espresse in questi giorni dal ministro dell'economia, intese a negare che la cessione delle strade statali comporterà pedaggi a carico dei cittadini, tali precisazioni non hanno rassicurato neanche autorevoli esponenti della maggioranza, come lo stesso presidente della Commissione bilancio della Camera, Onorevole Giancarlo Giorgetti, il quale in proposito ha dichiarato sulla stampa nazionale (vedi *la Repubblica* del 5 ottobre 2004): « È una precisazione che non ci rassicura. Voi avete capito la nota del Tesoro? Io no » —

se, per le argomentazioni sopra evidenziata, il Governo e il ministro in indirizzo non ritengano urgente, necessario ed opportuno, chiarire in maniera certa ed inequivocabile la reale portata dell'iniziativa in questione, definendo in particolare se ed in quale misura, essa potrà gravare sulle tasche dei contribuenti, ciò anche in previsione dei sicuri emendamenti al sud-

detto disposto legislativo preannunciati dalle opposizioni. (4-11149)

STUCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a partire dal 2002, per il processo di cartolarizzazione dei beni degli enti pubblici, sono stati posti in vendita dalla SCIP le 80 unità destinate ad uso abitativo e numerose unità commerciali (lotti I, II, III), che costituiscono il complesso immobiliare costruito nel 1967 di proprietà dell'INPDAP, ubicato in Bergamo tra la via Borfuro e la via Sant'Orsola;

a seguito di relazioni estimative redatte nell'ottobre del 2002 e nell'aprile del 2004 dall'agenzia del territorio di Bergamo, l'INPDAP (direzione compartimentale della Lombardia, ufficio patrimonio) inviò nel periodo 2003-2004, le proposte di acquisto agli inquilini in affitto dei lotti I, II e III che intendevano esercitare il diritto di prelazione per l'appartamento a loro locato, classificando come « di pregio » gli immobili e richiedendo mediamente un'offerta di euro 1.800 circa al mq. per la cessione della proprietà degli stessi;

i locatari della maggioranza delle singole unità immobiliari ad uso abitativo sono dipendenti pubblici, molti dei quali già in pensione o prossimi alla pensione;

l'INPDAP-SCIP nel marzo 2002 vendette, tramite asta pubblicizzata solo nei quotidiani nazionali, numerose unità non residenziali (uffici, negozi con autorimesse) appartenenti al lotto I. La base d'asta prevedeva un prezzo di Euro/mq 1.000,00 circa, in forza di una relazione tecnica che non riteneva « di pregio » gli immobili stessi;

si ricorda che il valore dell'unità immobiliare ad uso abitativo classificata « non di pregio », qualora posta in vendita, subisce una riduzione del valore reale del 30 per cento;

l'agenzia del territorio di Bergamo nelle relazioni summenzionate non ha tenuto conto del prezzo con cui sono stati

venduti nel marzo 2002 i beni non residenziali del lotto I e dello stato di degrado dell'immobile: infatti, sebbene quest'ultimo insista nel centro storico della città, la classificazione « di pregio » ed il conseguente valore al mq. non hanno conferma nello stato attuale dello stabile, che necessita di ampi lavori di ristrutturazione nel suo complesso e nelle singole unità per renderla a norma e che insiste interamente su area soggetta al piano di recupero urbanistico del comune di Bergamo;

la classificazione « di pregio » attribuita alle unità abitative dei tre lotti del medesimo immobile e non riconosciuta per le unità non residenziali vendute all'asta nel marzo 2002, ha dato origine ad una grave disparità di trattamento nelle condizioni di acquisto tra i diversi locatari (famiglie da una parte, uffici e negozi dall'altra) —:

per quali motivi si sia effettuata una diversa classificazione delle unità (residenziali e non residenziali) del medesimo immobile tra il 2002 e il 2004;

se non si ritenga corretto concedere anche ai locatari delle unità abitative dei lotti I, II e III in questione che intendono esercitare il diritto di prelazione la riduzione del 30 per cento del valore reale dell'immobile;

se il Ministro interrogato ritenga che pur non venendo meno alle regole del libero mercato, gli strumenti, anche legislativi, attualmente in vigore, garantiscano, al fine di evitare speculazioni immobiliari, la trasparenza delle operazioni di vendita sia in fase *ex ante* ed *ex post*, degli immobili di proprietà degli enti pubblici. (4-11153)

FATUZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la Camera ha recentemente approvato la modifica all'articolo 117, comma 2, della Costituzione ove tra le competenze esclusive dello Stato — nella previsione

concernente « la promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale » — si può intendere ricompreso il turismo;

il turismo è un settore trainante della nostra economia se si considera che nel 2003 esso ha raggiunto un fatturato di 80 miliardi di euro pari al 6,1 per cento del prodotto interno lordo (con due milioni di lavoratori) e di 143 miliardi, pari all'11 per cento del Pil, tenendo conto del settore « allargato »;

la crisi del turismo ha oggi raggiunto proporzioni insostenibili che non debbono in alcun modo essere trascurate;

nel periodo da giugno ad agosto gli alberghi italiani hanno registrato una flessione del 3,4 per cento, calo mai registrato negli ultimi dieci anni, di cui il 6,2 per cento è da accreditare al minor flusso di italiani: in termini economici quattro milioni di pernottamenti in meno per un mancato introito di 500 milioni di euro;

tali dati hanno condizionato pesantemente l'occupazione che da gennaio ad agosto ha subito una flessione dell'11 per cento rispetto allo stesso periodo del 2003;

gli operatori del settore attendono risposte concrete ed immediate anche per evitare di pregiudicare la stagione 2005 ormai incombente —:

quali iniziative siano state intraprese per fronteggiare la crisi del turismo in Italia e frenare la brusca perdita di quote di mercato da parte degli operatori turistici italiani;

se non si ritengano tardive le attuali proposte in corso, in particolare rispetto all'esigenza di costituire una « Cabina di regia nazionale » preposta alla promozione internazionale del sistema paese in materia di turismo;

per quali ragioni — nell'attuale quadro di crisi — è stata soppressa la direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive;

se non ritengano opportuno adottare iniziative normative per ricostituire il Ministero del turismo o una nuova direzione generale del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o un altro ministero che si occupa di internazionalizzazione. (4-11162)

\* \* \*

AMBIENTE  
E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VIII Commissione:

REALACCI, IANNUZZI, REDUZZI e FRANCESCHINI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

gli obiettivi del Protocollo di Kyoto per la riduzione di emissioni inquinanti sono inseriti in una prospettiva di sviluppo sostenibile, che richiede politiche finalizzate all'attivazione di strumenti economici, fiscali e di governo capaci di regolare il livello dell'inquinamento atmosferico;

le politiche ambientali di nuova generazione non possono fondarsi solo su meccanismi normativi, ma devono avvalersi di misure mirate a riorientare gradualmente obiettivi e modalità dello sviluppo;

a fronte di tali esigenze, si rileva il proliferare di SUV, acronimo di *Sport Utility Vehicles*, che sono veicoli ibridi, tra una fuoristrada, una maxi-utilitaria e una berlina di lusso, spesso inadatti sia al trasporto urbano che al fuoristrada, e che risultano ingombranti, meno sicuri di una vettura ordinaria, e hanno consumi spropositati ed un livello di emissioni in atmosfera particolarmente alto;

i SUV sono la categoria di autoveicoli che fa registrare i più spettacolari tassi di crescita nei paesi ad industrializzazione avanzata. Negli USA rappresentano circa il 20 per cento del parco auto circolante e

quasi il 50 per cento delle vendite delle tre maggiori case automobilistiche del continente, le cosiddette big three: Ford, GM e Chrysler. Il che significa circa 3,5 milioni di nuovi SUV all'anno. In Italia nel 1998 rappresentavano già il 2,6 per cento delle nuove immatricolazioni. Nel febbraio 2004 sono arrivati al 5,47 per cento;

a questa crescita contribuiscono in massima parte i residenti nelle aree urbane, sia in USA sia in Italia. Prova ne sia che solo una minoranza dei SUV in vendita sono dotati di ridotte, le marce adatte alla guida su terreni accidentati, in dotazione su soli 4 dei 10 modelli di SUV più venduti in Italia. L'Italia, poi, con le sue strade tortuose e le sue croniche carenze di spazio rappresenta un terreno ancora più inadatto ad ospitare questi veicoli enormi;

i SUV sono meno sicuri delle vetture ordinarie. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (l'Agenzia federale statunitense per la sicurezza del traffico) — come risulta dal dossier « Fuoristrada in città: anatomia di un delirio collettivo » di Legambiente — per un SUV le probabilità di ribaltarsi (in caso di incidente che coinvolge un solo veicolo) sono quasi tre volte più alte che per una normale autovettura: avviene per ribaltamento il 53 per cento delle morti da incidente stradale con i SUV, mentre per le altre auto siamo attorno al 19 per cento;

i SUV rappresentano un rischio non solo per chi li guida, ma anche per gli altri automobilisti. Secondo Quattroruote per un guidatore di berlina che viene urtato lateralmente il rischio di perdere la vita sono 30 volte superiori se ad urtarlo è un fuoristrada o un SUV. Ricerche condotte dalla IIHS (Insurance Institute for Highway Safety, istituto di ricerche sulla sicurezza stradale finanziato dalle società di assicurazione USA) hanno dimostrato che nel caso di scontri laterali tra un SUV e un'auto normale le possibilità di avere un morto sono 5,6 volte superiori che non negli scontri tra due auto normali. Alto il pericolo anche nel caso di scontri frontali;